

UNA NORMA DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DA RISCRIVERE

Il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con il quale è stato approvato il codice del processo amministrativo (entrato in vigore il successivo 16 settembre) prevede, all'art. 136, 2° comma, che i difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

A parte il discutibile inciso "ove possibile" in ordine al quale di sicuro assisteremo a cervellotiche interpretazioni fornite dalle segreterie sia del Consiglio di Stato, sia dei Tribunali amministrativi regionali dislocati sul territorio nazionale, la norma è stata subito vista con giustificato sollievo dagli operatori del diritto.

E' ben noto, infatti, che il processo amministrativo è essenzialmente documentale, basato cioè su atti e documenti, onde l'opzione per la via informatica è stata considerata un notevole passo in avanti al fine di ridurre al minimo l'accumulo di materiale cartaceo che affligge da sempre i fascicoli processuali e, quindi, i locali degli uffici giudiziari.

Senonché, con stupore e sgomento, l'art. 5, 2° comma, dell'allegato 2 al codice ha disposto che gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio ed alle altre parti costituite. Se, poi, il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie di cui s'è detto, gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può

tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.

Una norma siffatta appare a dir poco iugulatoria, specie per le conseguenze sproporzionate che involge (pur se migliorativa del testo originario che - come ricorda R. Chieppa nel commento al codice - sanciva addirittura il rifiuto della segreteria di ricevere il fascicolo).

Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso intervenire al riguardo con circolare 27.9.2010, prot. n. 0019508, precisando che il riferimento al termine "atti", in contrapposizione a quello di "atti" e "documenti" utilizzato nei commi 1° e 4° della citata norma, rende evidente che il richiesto deposito in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite non si estende anche ai documenti, ma attiene solo al ricorso (principale e incidentale), ai motivi aggiunti e a tutti gli altri scritti difensivi.

Inoltre, "sembra" che la produzione di un numero di copie inferiore a quelle prescritte dalla ricordata norma non possa essere intesa a pena di inammissibilità o irricevibilità degli scritti, ma dovrà essere di volta in volta valutata dal collegio giudicante nella sua saggezza (testualmente), come possibile motivo di rinvio della trattazione della causa.

La circolare in esame conclude che tale interpretazione lascia "ovviamente ferma la totale autonomia dei collegi giudicanti": conclusione che non può non ingenerare fondate apprensioni in quanto non in grado di scongiurare deprecabili bizantinismi.

Nonostante il riferito autorevole intervento - e ciò si segnala a titolo esemplificativo - per il deposito dei ricorsi in Consiglio di Stato è necessario (come si legge in un anonimo avviso) “presentare sei fascicoli *identici* all’originale (art. 5, comma 2, codice processo amministrativo)”, poi frettolosamente ridotti a tre.

E ancora.

Come se non bastasse, oltre all’originale, ai tre fascicoli “identici” ed al supporto informatico, occorre produrre “quattro copie libere dell’appello; quattro copie libere del provvedimento impugnato; una copia libera dell’indice”.

Altro che “guado del Rubicone” di cui ottimisticamente scrivono F. Caringella e M. Protto nella presentazione del pregevole commento al codice curato dai medesimi.

Da quanto detto discende che, nonostante la sbandierata marcia trionfale dell’amministrazione verso la integrale informatizzazione del sistema, tutto continua come prima; anzi, peggio di prima.

Evidentemente, l’esigenza di accumulare carte (troppo spesso inutili o inutilizzate) è ineliminabile dal nostro DNA.

Pietrangelo Jaricci